

Attestato di carenza di beni

Verbale di pignoramento ai sensi dell'art. 115 LEF

Esecuzione

pignoramento

Debitore

nato/a il:

Creditore

Rappresentante del creditore

Titolo e data del credito o causa del credito

Conto

CHF

Luogo di pagamento

Credito:

Interesse:

Costi ad oggi :

Spese :

Pagamenti :

Credito scoperto:

in tutte lettere

- L'ufficio non ha accertato presso il debitore beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento di salario. **Questo verbale vale per il creditore come attestato di carenza di beni ai sensi degli art. 115 e 149 LEF.**
- Quest'attestato di carenza di beni sostituisce il precedente. Il creditore non può proseguire l'esecuzione senza **una nuova domanda di esecuzione**. Nella nuova esecuzione, esso è tenuto a produrre quest'attestato con la domanda di proseguire l'esecuzione.
- L'attestato di carenza di beni conferisce gli effetti indicati agli art. 149 cpv. 2 e 4 e 149a LEF (cfr. retro).

data dell'esecuzione:

Ad osservare

Questo attestato di carenza di beni conferisce al creditore il diritto di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione che potrebbe venir fatta durante una nuova esecuzione, così come il diritto di far sequestrare i beni pignorabili del debitore ed, eventualmente, intentare un'azione revocatoria (art. 149 cpv. 2 LEF). L'attestato di carenza di beni deve essere allegato.

Il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni, né possono chiedergliene la rifusione i condebitori, fideiussori o altri obbligati in via di regresso che avessero dovuto pagarli (art. 149 cpv. 4 LEF). Il debitore può sempre estinguere il debito versandone l'ammontare all'ufficio d'esecuzione che ha rilasciato l'attestato di carenza di beni. L'ufficio consegna l'importo al creditore o, secondo il caso, lo deposita presso la cassa dei depositi (art. 149a cpv. 2 LEF). Dopo il pagamento dell'intero debito, l'iscrizione dell'attestato di carenza di beni è cancellata dal registro (art. 149 cpv. 3 LEF).

Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell'attestato di carenza di beni; nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un anno a contare dal giorno dell'apertura della successione (art. 149a cpv. 1 LEF).

Osservazioni
